

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2325

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1990, in un testo risultante dalla unificazione

del disegno di legge presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

di concerto col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3487)

e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati STEGAGNINI, PERRONE, SAVIO, CACCIA, BONETTI, MELELEO, REBULLA e ASTORI; MANNINO Antonino, GASPAROTTO, CAPECCHI, PICCHETTI, COSTA Alessandro, MOMBELLI, D'ALEMA e GALANTE; CACCIA, ALBERINI, DE CARLI, BRUNO Paolo, DE LORENZO, MARTINO, PERRONE, REBULLA, SAVIO, BONETTI, ZOPPI, STEGAGNINI, DEL MESE, RABINO, SANGALLI, ORSENIGO, ROCELLI, ROSINI, RIVERA, SAPIENZA, NICOTRA, GRIPPO, AGRUSTI, TASSONE, LUSETTI, LIA e CONTE; FIORI

(V. Stampati Camera nn. 1258, 2612, 2795 e 2804)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 giugno 1990*

**Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali
e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo
della Guardia di finanza**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I capitani ed i maggiori dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) e automobilistico dell'Esercito sono promossi, rispettivamente, al compimento del quindicesimo e del diciannovesimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente, salvo la permanenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, se più favorevole.

2. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: «2 anni in reparti di impiego» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego».

3. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113».

2. La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1° gennaio 1985 con esclusio-

ne dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

«8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1985.

9-ter. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980 si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dall'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.

9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di

corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni predetti. Le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della Marina mercantile;

b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero, tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e continuo almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo".

9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno

1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52».

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, al comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza, ai tenenti generali ed ammiragli ispettori che rivestono la carica di capi dei Corpi di commissariato e sanitario delle tre Forze armate, dei Corpi automobilistico e di amministrazione dell'Esercito, del Corpo delle Capitanerie di porto, del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, è conferito, in aggiunta al distintivo del proprio grado e limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica, il grado funzionale di generale di corpo d'armata o equivalente.

Art. 4.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono

valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a quattro anni.

2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

3. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.

Art. 5.

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostitui-

to dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

«Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino già in ausiliaria dal 30 dicembre 1989. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria».

2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:

a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;

2) dell'eventuale pensione privilegiata;

3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riser-

va o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica».

5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica».

7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

«1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia».

9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

«Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, nè della quota di aggiunta di famiglia».

11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Art. 7.

1. Le tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di età indicato nelle predette tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla predetta legge n. 113 del 1954, come sostituite dalla predetta legge n. 1499 del 1962, per il grado di capitano o corrispondente.

Art. 8.

1. I limiti di età previsti dalle annesse tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'Esercito, del ruolo normale del Corpo di stato maggiore della Marina militare, dei ruoli naviganti

normale e speciale dell'Aeronautica militare, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che nel grado posseduto siano a meno di dieci anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge.

3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

Art. 9.

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39, comma 4; all'articolo 40, comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980,

n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.

Art. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere applicato d'ufficio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nei confronti degli ufficiali nei ruoli normali dei carabinieri e degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito quali previsti dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574.

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, continua ad essere applicato agli ufficiali dei corrispondenti Corpi della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Art. 11.

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scaval-

cati, ma comunque non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

Art. 12.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

«2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore an-

zianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza».

Art. 13.

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea».

2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

«I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui

conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare».

4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di dodici anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

7. Per le esigenze della componente aerea del Corpo delle Capitanerie di porto, tutte le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare, previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 19 maggio 1986,

n. 224, e relative modificazioni, sono estese agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9.187 milioni per l'anno 1990, 12.103,7 milioni per l'anno 1991 e 14.347,7 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 9.187 milioni per l'anno 1990, lire 191 milioni per l'anno 1991 e lire 6.191 milioni per l'anno 1992, quota parte dell'accantonamento: «Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali. Norme in materia di rivalutazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare»; quanto a lire 3.460 milioni per l'anno 1991 quota parte dell'accantonamento: «Aumento del contributo dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» e quanto a lire 8.452,7 milioni per l'anno 1991 e lire 8.156,7 milioni per l'anno 1992 quota parte dell'accantonamento: «Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO**

GRADO	Arma dei Carabinieri (1)	Ruolo normale unico delle Ar- mi di fanteria, cavalleria, arti- glia e genio	Ruolo speciale unico delle Ar- mi di fanteria, cavalleria, arti- glia e genio	Corpo tecnico, Corpi automobi- listico, sanitario (medici e chi- mici farmacisti), di commissaria- to (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
Generale di corpo d'Armata ...	—	63	—	— (2)
Generale di divisione e te- nente generale	64	60	—	65
Generale di brigata e mag- giore generale	62	58	—	63
Colonnello	60	57	60	61
Tenente colonnello	60	57	60	59
Maggiore	60	57	60	59
Capitano e subalterni	60	57	60	59

(1) All'ufficiale direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applica il limite di età di anni 61.

(2) Il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, grado istituito con l'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è di anni 65.

TABELLA B

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA**

GRADI	Stato maggiore		Genio navale armi navali		Corpo sanitario		Commissariato Capitanerie di porto		Ruolo del corpo unico specialisti
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farma- cisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Amm. Sq. e Isp. Capo	63	—	65	—	—	—	—	—	—
Amm. Div. e Isp.	60	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio	58	—	61	—	63	—	63	—	—
Cap. di Vascello	56	61	59	61	61	61	61	61	—
Cap. di Fregata	56	59	59	59	59	59	59	59	—
Cap. di Corvetta	56	59	59	59	59	59	59	59	63
Ten. di Vascello	56	59	59	59	59	59	59	59	61
Subalterni	56	59	59	59	59	59	59	59	61

NOTA: All'ufficiale direttore del Corpo musicale della Marina militare si applica il limite di età di 63 anni.

TABELLA C

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE**

GRADO	Arma aeronautica				Genio aeronautico				Commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo chimici	Ruolo fisici	Assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Gen. S.A./Gen. Isp.	61	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—
Gen. D.A./Ten. Gen.	59	—	65	—	63	—	—	—	65	—	65
Gen. B.A./Magg. Gen.	58	—	63	—	61	63	63	—	63	—	63
Colonnello	56	58	61	—	59	61	61	61	61	61	61
Tenente Colonnello	56	58	59	—	57	59	59	59	59	59	59
Maggiore	56	58	59	—	57	59	59	59	59	59	59
Capitano	56	58	59	61	57	59	59	59	59	59	59
Subalterni	56	58	59	59	57	59	59	59	59	59	59

NOTA: All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'Aeronautica ed agli ufficiali maestri di schermo dell'Aeronautica si applicano, rispettivamente, i limiti di età di anni 61 e anni 56.

TABELLA D

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ETÀ ANNI
Generale di Divisione	64
Generale di Brigata	62
Colonnello	60
Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni	60